


Pubblicato il 08/11/2018



N.00436 2018 REG.PROV.CAU.
N. 01094/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1094 del 2018, proposto da

..... in persona del tutore sig.ra
rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marialuisa
Tezza in Verona, via Pomposa 20;

contro

Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Maurizio Ballarin, Nicoletta
Ongaro, Marzia Masetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco
4091;

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avvocati Ezio Zanon, Antonella Cusin, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in
Venezia, Cannaregio 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del 15.06.2018 PG 2018/292537, ricevuto il 16.07.2018, ad oggetto “chiusura contributo economico comunale”;
- del Regolamento del Comune di Venezia approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 133 del 26.11.2015 ad oggetto “Regolamento di accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia a favore delle persone ... con disabilità e delle persone con problemi di salute mentale autorizzate all'ingresso in strutture residenziali”;
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 01.03.2018 ad oggetto “strutture residenziali e semi residenziali per anziani e disabili. Regolamento per l'accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune: determinazioni applicative di competenza della Giunta Comunale per l'anno 2018”, nonché le precedenti deliberazioni della Giunta n. 407 del 19.12.2016 e n. 10 del 30.01.2017 ivi richiamate;
- della DGR n. 4589 del 28.12.2007, richiamata nel provvedimento impugnato;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, ivi comprese le delibere giuntali e/o consiliari della Regione Veneto, che hanno stabilito i criteri di compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari ed in generale per i servizi resi ai disabili gravi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Comune di Venezia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2018 la dott.ssa Mara

Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso appare assistito da *fumus boni iuris* in quanto, ad una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare, appare in contrasto con la normativa in materia di ISEE la scelta dell'Amministrazione comunale di determinare e, nel caso in questione di escludere, la quota della propria compartecipazione alla retta di residenzialità del ricorrente, disabile grave invalido al 100%, facendo riferimento a parametri economici ulteriori rispetto a quelli che già rientrano nel calcolo dell'ISEE, come il saldo di conto corrente, e a quelli, come la pensione di invalidità, che ne sono stati espressamente esclusi.

Ritenute sussistenti le esigenze cautelari segnalate dal ricorrente, in considerazione della delicatezza degli interessi in questione attinenti a un soggetto gravemente disabile e atteso che il provvedimento avverso elide del tutto il contributo comunale alla retta di residenzialità.

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare con riferimento al provvedimento "di chiusura" del contributo economico comunale nonché alle presupposte disposizioni del regolamento e della delibera della Giunta del Comune di Venezia, indicati in epigrafe.

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere decise all'esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende gli atti impugnati nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 30 gennaio 2019.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Michele Pizzi, Referendario

Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Mara Spatuzzi

IL PRESIDENTE

Claudio Rovis

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.